



Marzo 2025

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

e altre modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Compendio

Il 26 giugno 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e altre modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). La procedura di consultazione è terminata il 17 ottobre 2024.

Sono pervenute 52 risposte. Complessivamente si sono espressi in forma scritta 24 Cantoni, cinque partiti (Alleanza del Centro, PLR, PS, UDC e i VERDI), l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), la Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse) e l'Unione sindacale svizzera (USS), il Tribunale federale (TF), il Tribunale amministrativo federale (TAF) nonché altre 18 cerchie interessate. Tre Cantoni (AR, GR, ZG) e altri sette partecipanti (ASM, Associazione degli uffici svizzeri del lavoro [AUSL], Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile [SVZ], Centre Patronal, TAF, TF e USI) hanno espressamente rinunciato a trasmettere un parere.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione accoglie con favore i tre avamprogetti come pure le necessarie modifiche legislative. In 14 casi non è stata espressa alcuna osservazione (AG, AI, BE, BS, FR, GL, LU, NE, SG, TG, UR, VD, VS e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia [CDDGP]), mentre 16 partecipanti (BL, GE, NW, OW, SH, SO, TI, ZH, Alleanza del Centro, PLR, Aeroporto di Ginevra, Aeroporto di Zurigo, AEROSUISSE, Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere [CCPCS], economiesuisse e Fédération des Entreprises Romandes [FER]) hanno avanzato le proprie osservazioni. In particolare si accoglie con favore il fatto che la presente modifica del codice frontiere Schengen (avamprogetto 1) rende possibile una politica unitaria a livello europeo in materia di minacce alla salute pubblica che, oltre a essere più sensata di singole soluzioni nazionali, aumenta anche la sicurezza nello spazio Schengen. La maggior parte dei partecipanti condivide anche l'armonizzazione terminologica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione con il codice frontiere Schengen (avamprogetto 3), che contribuirà a migliorare la coerenza giuridica. Per diversi Cantoni è positivo il fatto che le presenti modifiche non abbiano ripercussioni finanziarie e sul personale.

Il PS, i VERDI, l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), l'Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri (SBAA), la piattaforma «Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo» (SCCA) e l'USS sono favorevoli in linea di principio al recepimento e alla trasposizione del regolamento UE, poiché non mette a repentaglio l'associazione della Svizzera a Schengen. Tuttavia, criticano alcuni punti, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla procedura d'asilo, il rispetto dei diritti umani in caso di respingimento alla frontiera e la durata dei possibili controlli alle frontiere interne.

AsyLex, Giuristi democratici svizzeri (GDS), Jesuiten-Flüchtlingsdienst Schweiz (JRS), Politbeobachter e Solinetz respingono i tre avamprogetti. Il recepimento e la trasposizione del regolamento UE sono respinti principalmente perché, sostengono, vi è un'eccessiva interferenza nei diritti umani, in particolare delle persone vulnerabili. In tale contesto criticano in particolare la limitazione del diritto all'asilo, sia nel ripristino dei controlli alle frontiere interne sia nella nuova procedura di trasferimento, la violazione del principio di non respingimento nella

nuova procedura di trasferimento e il fatto che un eventuale ricorso contro il provvedimento di trasferimento non abbia effetto sospensivo. Rifiutano inoltre il nuovo diritto di accesso del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a N-ETIAS, per motivi legati alla protezione dei dati. Sempre a causa di perplessità in materia di protezione dei dati, esprimono critiche anche nei confronti dell'avamprogetto 3.

L'UDC è l'unico partito a respingere gli avamprogetti: critica in particolare il trasferimento di competenze all'UE per quanto riguarda le restrizioni d'entrata e altre misure a tutela della salute pubblica e sostiene che la Svizzera dovrebbe poter prendere queste decisioni in modo sovrano. Inoltre, ritiene che le poche misure di minor portata che vanno nella giusta direzione non siano idonee a contenere l'immigrazione illegale di massa.

Altre critiche riguardano l'introduzione prematura di disposizioni concernenti le restrizioni d'entrata in caso di minaccia alla salute pubblica. Aeroporto di Zurigo, AEROSUISSE ed economiesuisse sottolineano pertanto la necessità di attendere le deliberazioni del Parlamento sulla legge sulle epidemie.

Indice

Indice	4
1 Situazione iniziale	5
2 Procedura di consultazione	5
3 Contenuto del rapporto sui risultati e consultazione	6
4 Principali risultati della procedura di consultazione relativa ai tre avamprogetti ...	6
4.1 Approvazione.....	7
4.2 Critiche e disaccordo	9
5 Risultati dettagliati suddivisi per avamprogetti e temi	10
5.1 Avamprogetto 1: Decreto federale che recepisce e traspone nel diritto svizzero il regolamento (UE) 2024/1717 (Modifica del CFS)	10
5.1.1 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne (nuovi art. 21 ^{bis} , 25–27 ^{bis} e nuovo art. 33 CFS; art. 8 AP-LStrI).....	10
5.1.2 Nuova procedura di allontanamento (nuovo art. 23 ^{bis} CFS; art. 64c ^{bis} AP-LStrI)..	14
5.1.3 Restrizioni d'entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen (art. 65a AP-LStrI)	18
5.1.4 Ulteriori questioni sollevate	20
5.2 Avamprogetto 2: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Accesso del DFAE a N-ETIAS).....	22
5.3 Avamprogetto 3: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera»).....	23
6 Verzeichnis der Eingaben / Liste des organismes ayant répondu / Elenco dei partecipanti	24

1 Situazione iniziale

La procedura di consultazione ha riguardato i tre avamprogetti seguenti:

- **Avamprogetto 1: Decreto federale che recepisce e traspone nel diritto svizzero il regolamento (UE) 2024/1717 (Modifica del CFS):** il regolamento (UE) 2024/1717¹ ha modificato il regolamento (UE) 2016/399² che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen; di seguito: CFS). Questi due regolamenti sono stati adottati il 13 giugno 2024 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE ed erano già stati notificati alla Svizzera come sviluppi dell'acquis di Schengen il 24 maggio 2024. Il nuovo regolamento UE specifica e integra le condizioni e le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne. Inoltre, sulla scorta delle esperienze raccolte durante la pandemia di coronavirus, vengono introdotte norme vincolanti per la gestione delle minacce alla salute pubblica, concernenti primariamente misure da adottare lungo le frontiere esterne Schengen. Infine, è introdotta una nuova procedura di trasferimento per contrastare il fenomeno della migrazione secondaria all'interno dello spazio Schengen. La trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 implica alcune modifiche della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.0) e della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361). Il Consiglio federale ne ha approvato il recepimento il 26 giugno 2024, fatto salvo l'adempimento dei requisiti costituzionali.
- **Avamprogetto 2: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Accesso del DFAE a N-ETIAS):** l'obiettivo è consentire d'ora in avanti al DFAE l'accesso al sistema nazionale ETIAS (di seguito: N-ETIAS). In questo modo il DFAE potrà essere consultato direttamente tramite il sistema (e non via e-mail), ad esempio in caso di domande per un'autorizzazione ai viaggi valida solo per un territorio e un periodo limitati rilasciata dall'unità nazionale ETIAS della SEM; ciò consentirà di rendere più agevole e uniforme il processo di consultazione nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS.
- **Avamprogetto 3: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera»):** il terzo avamprogetto riguarda infine alcuni adeguamenti redazionali nel settore «frontiera», dovuti al fatto che l'impiego delle nozioni della LStrl relative ai controlli di frontiera non è uniforme. Per ovviare a questa situazione, si procede ora ad adeguamenti redazionali volti ad armonizzare quanto più possibile la terminologia della LStrl con quella del CFS, senza che questo comporti alcuna modifica sul piano materiale. L'obiettivo è garantire la trasparenza e la certezza del diritto.

2 Procedura di consultazione

Il 26 giugno 2024 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1

¹ Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone; GU L, 2024/1717 del 20.06.2024.

² Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717; GU L, 2024/1717 del 20.06.2024.

della legge federale del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061) presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate. La procedura di consultazione è terminata il 17 ottobre 2024.

Complessivamente sono pervenute 52 risposte. Si sono espressi in forma scritta 24 Cantoni, cinque partiti, tre associazioni mantello dell'economia, il Tribunale amministrativo federale (TAF) e il Tribunale federale (TF) nonché altre 18 cerchie interessate. Dieci partecipanti alla consultazione hanno espressamente rinunciato a trasmettere un parere.

3 Contenuto del rapporto sui risultati e accesso ai pareri

Il rapporto sui risultati della consultazione riporta le risposte positive o negative, i riscontri critici e le eventuali proposte di modifica. Se un partecipante approva generalmente l'avamprogetto si dà per acquisito che approva tutte le disposizioni salvo quelle che respinge espressamente. Se un partecipante respinge in blocco l'avamprogetto si dà per acquisito che respinge tutte le disposizioni salvo quelle che approva espressamente. Se un partecipante si esprime in maniera critica sull'avamprogetto senza però approvarlo o respingerlo in maniera esplicita viene indicato separatamente.

Il presente rapporto costituisce una sintesi dei risultati della procedura di consultazione. Questi vengono dapprima sintetizzati in modo generale (punto 4) e poi suddivisi per singoli avamprogetti e temi (punto 5).

Per le motivazioni dettagliate si rimanda alle versioni originali dei pareri, disponibili sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale.³ L'elenco dei Cantoni, dei partiti e delle altre cerchie interessate che hanno trasmesso un parere è riportato al punto 6.

Ai sensi dell'articolo 9 LCo i documenti relativi alla procedura di consultazione, i pareri dei partecipanti alla procedura di consultazione e il rapporto sui risultati della consultazione sono accessibili al pubblico.⁴

4 Principali risultati della procedura di consultazione relativa ai tre avamprogetti

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione sostiene i tre avamprogetti. Tutti i Cantoni che hanno presentato un parere e non vi hanno esplicitamente rinunciato approvano gli avamprogetti.

In linea di principio gli avamprogetti sono sostenuti anche dalla maggioranza dei partiti (Alleanza del Centro, PLR, PS, i VERDI) che hanno espresso un parere nel quadro della procedura di consultazione; soltanto l'UDC li respinge in blocco.

Gli avamprogetti sono sostenuti anche dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere (CCPCS), fermo restando che la CDDGP rimanda al parere della CCPCS, oltre che dagli aeroporti di Ginevra e Zurigo, da AEROSUISSE, economiesuisse e Fédération des Entreprises Romandes (FER).

³ Consultabili su www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFGP

⁴ Cfr. nota 3.

Il PS, i VERDI, l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), l'Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri (SBAA), la piattaforma «Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo» (SCCA) e l'USS sono favorevoli in linea di principio al recepimento e alla trasposizione del regolamento UE riveduto, pur esprimendo alcune criticità su determinati punti, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla procedura d'asilo, il rispetto dei diritti umani in caso di respingimento alla frontiera e la durata dei possibili controlli alle frontiere interne. SBAA e SCCA condividono la posizione dell'OSAR.

AsyLex, Giuristi democratici svizzeri (GDS), Jesuiten-Flüchtlingsdienst Schweiz (JRS), Politbeobachter e Solinetz respingono gli avamprogetti poiché, sostengono, generano interferenze nei diritti umani delle persone vulnerabili.

4.1 Approvazione

Avamprogetto 1:

Decreto federale che recepisce e traspone nel diritto svizzero il regolamento (UE) 2024/1717 (Modifica del CFS)

Il Cantone SO e FER ricordano che, nel quadro dell'Accordo di associazione a Schengen, la Svizzera si è fundamentalmente impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen. Finora anche l'USS si è sempre schierata a favore dell'Accordo di Schengen e in linea di principio è favorevole al recepimento e alla trasposizione del regolamento UE riveduto. Nel suo parere FER sottolinea che la Svizzera ha un diritto di partecipazione nel quadro dello sviluppo dell'acquis di Schengen e che l'associazione della Svizzera a Schengen/Dublino contribuisce notevolmente al rafforzamento della sicurezza interna, alla lotta alla criminalità e alla migrazione irregolare nonché alla protezione delle frontiere esterne. L'Alleanza del Centro ribadisce inoltre l'importanza dell'associazione a Schengen per la sicurezza e il benessere della Svizzera, motivo per cui in linea di principio accoglie con favore il recepimento del regolamento UE e la sua trasposizione nel diritto nazionale. economiesuisse osserva invece che le conseguenze negative di un afflusso incontrollato di migranti e richiedenti l'asilo verso l'Europa e il cattivo funzionamento dell'Accordo di Dublino farebbero diminuire l'accettazione dello spazio Schengen da parte della popolazione. Questa tendenza deve essere contrastata con misure efficaci nel settore della migrazione e dell'asilo, cui contribuisce il presente avamprogetto.

economiesuisse sottolinea che l'economia ha un grande interesse alla prosecuzione dell'Accordo di Schengen e, di conseguenza, al corretto recepimento dell'acquis di Schengen. È pertanto favorevole all'Accordo di associazione a Schengen e al suo ulteriore sviluppo. L'esistenza nello spazio Schengen di disposizioni uniformi in materia di visti e l'assenza di controlli sistematici alle frontiere gioverebbe all'aviazione e in particolare al turismo svizzero. Questo aspetto è sottolineato anche da FER, che pure sostiene l'avamprogetto, e che allo stesso tempo sottolinea la priorità da assegnare al principio della libertà di circolazione. Pertanto, i controlli alle frontiere interne dovrebbero essere introdotti soltanto una volta esaurite tutte le altre misure, come la cooperazione rafforzata di polizia. Anche il PLR chiede un'attuazione proporzionata, che tenga conto delle libertà economiche, del commercio e della sovranità della Svizzera.

L'Aeroporto di Ginevra è assolutamente convinto della necessità di recepire il presente sviluppo dell'acquis di Schengen per rimanere competitivi e garantire la connettività aerea della Svizzera. Anche l'Aeroporto di Zurigo accoglie con favore le modifiche previste per quanto riguarda i movimenti di passeggeri e l'armonizzazione con lo spazio Schengen, nonostante le modifiche interessino maggiormente l'UDSC e la polizia cantonale di Zurigo.

Anche AEROSUISSE sostiene le modifiche del CFS. Ciononostante ritiene che l'esperienza della pandemia di COVID-19 ha dimostrato chiaramente come, nella maggior parte dei casi, le restrizioni alla circolazione di persone e merci nei casi di emergenza di sanità pubblica sono inefficaci e hanno inoltre ripercussioni sociali ed economiche negative. Ritiene che tali restrizioni alla circolazione delle persone, qualora venissero introdotte, dovrebbero basarsi su un'attenta valutazione dei rischi, essere proporzionate, coordinate a livello internazionale e di breve durata. Il Cantone GE considera il recepimento di questo regolamento UE e quindi un'applicazione uniforme delle misure sanitarie e migratorie un passo essenziale per aumentare la sicurezza delle frontiere esterne Schengen. Pertanto sostiene in particolare le disposizioni che consentono una risposta coordinata ed efficace alle minacce sanitarie e migratorie.

Il Cantone SO sottolinea che, in caso di minaccia per la salute pubblica o di migrazione irregolare, è possibile adottare misure efficaci a livello nazionale solo in misura limitata; considera una politica unitaria a livello europeo più sensata rispetto a norme nazionali. Pertanto accoglie con favore le norme vincolanti e le misure da adottare lungo le frontiere esterne Schengen. Anche il Cantone BL e FER sono favorevoli a un'applicazione armonizzata delle disposizioni alle frontiere esterne e interne Schengen.

Anche i Cantoni NW, SH, TI e il PLR approvano la modifica proposta. In particolare accolgono con favore la precisazione delle disposizioni per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, l'introduzione di norme per affrontare le minacce per la salute pubblica e l'attuazione di una nuova procedura di trasferimento per contrastare la migrazione secondaria all'interno dello spazio Schengen. Il Cantone OW osserva di non essere toccato dall'avamprogetto, non essendo un Cantone di confine. SBAA riconosce la necessità di adeguare il CFS e la LStrI alle nuove sfide nel settore della migrazione.

I Cantoni BL e TI sottolineano con soddisfazione il fatto che l'avamprogetto non ha ripercussioni sul personale o sulle finanze dei Cantoni.

Avamprogetto 2:

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Accesso del DFAE a N-ETIAS)

economiesuisse ritiene che l'integrazione dell'articolo 108j capoverso 1 lettera b AP-LStrI, che concede al DFAE tale accesso, sia appropriata, necessaria e proporzionata. Anche il PLR e FER accolgono con favore questa modifica della LStrI.

Avamprogetto 3:

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera»)

Il Cantone SO approva le modifiche di legge. Il PLR e FER accolgono con favore anche l'armonizzazione della terminologia della LStrI con quella del CFS, che contribuisce a una maggiore coerenza giuridica. Anche economiesuisse sostiene l'avamprogetto, in quanto consente di evitare ambiguità e interpretazioni divergenti in un settore politicamente sensibile e di creare chiarezza giuridica.

4.2 Critiche e disaccordo

Avamprogetto 1:

Decreto federale che recepisce e traspone nel diritto svizzero il regolamento (UE) 2024/1717 (Modifica del CFS)

I VERDI, OSAR, SBAA e SCCA sono favorevoli in linea di principio al recepimento e alla trasposizione del regolamento UE, in quanto non mette a repentaglio l'associazione della Svizzera a Schengen. Tuttavia criticano alcuni punti, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla procedura d'asilo, il rispetto dei diritti umani in caso di respingimento alla frontiera e la durata dei possibili controlli alle frontiere interne. I VERDI sottolineano come, per il recepimento del presente regolamento UE, è indispensabile che il diritto svizzero garantisca il rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani dei richiedenti l'asilo e dei migranti. I VERDI, OSAR, SBAA e SCCA chiedono concretamente che il diritto fondamentale di chiedere asilo non sia compromesso. L'accesso alla procedura d'asilo deve essere garantito in qualsiasi momento, sia alle frontiere interne che a quelle esterne della Svizzera, a prescindere da fattori esterni. La situazione giuridica attuale e prevista non garantisce questo diritto fondamentale. Ad esempio, in caso di dubbi sull'esistenza di una domanda d'asilo, la persona interessata dovrebbe essere sottoposta a una procedura d'asilo. Le persone interessate devono essere informate in modo esauriente sui loro diritti e obblighi in una lingua a loro comprensibile. Anche l'USS sostiene in linea di principio il recepimento e la trasposizione del regolamento UE riveduto, ma guarda con scetticismo ad alcuni punti, come ad esempio la durata massima per il ripristino dei controlli alle frontiere interne e l'introduzione della nuova procedura di trasferimento.

AsyLex, GDS, JRS, Politbeobachter e Solinetz respingono il decreto federale (avamprogetto 1) e le due modifiche della LStrl (avamprogetti 2 e 3). Il recepimento e la trasposizione del regolamento UE sono respinti in particolare a causa delle gravi ingerenze nei diritti umani delle persone vulnerabili; ritengono che il recepimento e la trasposizione non devono avvenire a tutti i costi. L'associazione della Svizzera a Schengen non deve essere messa a repentaglio, ma d'altro canto il recepimento e la trasposizione del regolamento UE non devono andare a discapito dei diritti umani. Si respinge pertanto un'ulteriore limitazione dei diritti fondamentali dei richiedenti l'asilo. Secondo Solinetz, inoltre, non dovrebbe essere possibile il fermo di breve durata e dovrebbero essere garantiti termini di ricorso adeguati. PS, SCCA e Solinetz sottolineano infine che i controlli alle frontiere interne sono in contrasto con l'idea del libero spazio Schengen e comunque non esonererebbero dall'obbligo di ricevere ed esaminare ogni domanda d'asilo. I controlli alle frontiere interne dovrebbero quindi essere effettuati, come previsto dall'avamprogetto, solo in casi eccezionali giustificati e per un periodo il più breve possibile.

Anche l'UDC respinge l'avamprogetto 1. Ritiene che, con il pretesto di armonizzare le procedure, le competenze della Commissione europea e del Consiglio dell'UE verrebbero rafforzate a scapito degli Stati membri. Sostiene che le poche misure di minor portata che vanno nella giusta direzione non sono idonee a contenere l'immigrazione illegale di massa. Inoltre, non accetta il principio del recepimento dinamico degli sviluppi dell'acquis di Schengen. Chiede altresì che la Svizzera decida autonomamente in merito al ripristino dei controlli alle frontiere interne e che le persone che entrano nel Paese siano sottoposte a controlli sistematici. In particolare l'entrata dovrebbe essere rifiutata alle persone che non dispongono di un titolo di soggiorno valido o di un'autorizzazione all'entrata. Le persone che entrano in Svizzera attraverso Paesi terzi sicuri con l'aiuto di trafficanti non possono ottenere l'asilo e devono essere rinviate nel Paese interessato. Inoltre, le domande d'asilo dovrebbero poter essere presentate solo in centri chiusi.

Avamprogetto 2:

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Accesso del DFAE a N-ETIAS)

AsyLex, GDS, JRS e Solinetz ritengono estremamente critica l'estensione di questo accesso al DFAE. Si oppongono a tale ampliamento, poiché questo accesso costituirebbe una grave ingerenza nei diritti fondamentali.

Inoltre, secondo AsyLex, GDS, JRS, OSAR, SCCA e Solinetz l'estensione al DFAE dell'accesso a N-ETIAS deve essere imperativamente verificata e valutata dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

SBAA chiede l'introduzione di severe norme sulla protezione dei dati per garantire che i dati personali siano utilizzati solamente per gli scopi previsti e siano adeguatamente protetti. È fondamentale che l'accesso all'ETIAS sia rigorosamente controllato e consentito solo agli organi autorizzati, al fine di evitare abusi e potenziali violazioni della protezione dei dati. L'implementazione delle misure di protezione dei dati deve essere verificata in modo trasparente e regolare.

L'UDC respinge l'avamprogetto 2.

Avamprogetto 3:

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera»)

AsyLex, JRS e Solinetz sono critici nei confronti dell'avamprogetto per timori sulla protezione dei dati.

L'UDC respinge l'avamprogetto 3.

5 Risultati dettagliati suddivisi per avamprogetti e temi

5.1 Avamprogetto 1: Decreto federale che recepisce e traspone nel diritto svizzero il regolamento (UE) 2024/1717 (Modifica del CFS)

5.1.1 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne (nuovi art. 21^{bis}, 25–27^{bis} e nuovo art. 33 CFS; art. 8 AP-LStrI)

Norme chiare per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne

economiesuisse ricorda che le misure non coordinate nell'ambito delle precedenti reintroduzioni temporanee dei controlli alle frontiere interne hanno avuto ripercussioni negative sull'economia svizzera. In particolare ci sono state difficoltà nelle forniture di prodotti primari, i prodotti destinati all'esportazione non hanno potuto essere consegnati puntualmente e i lavoratori stranieri hanno avuto difficoltà a entrare in Svizzera. Riconosce quindi che il CFS deve essere adattato alle nuove sfide. Per l'introduzione temporanea di controlli unilaterali alle frontiere interne dovrebbero valere regole riconosciute e rispettate da tutti gli Stati Schengen. Le nuove norme per il ripristino dei controlli alle frontiere interne (nuovi art. 25–27^{bis} e nuovo art. 33 CFS) sono pertanto espressamente accolte con favore da economiesuisse. Inoltre, l'introduzione di restrizioni temporanee e vincolanti dei viaggi alla frontiera esterna Schengen (nuovo art. 21^{bis} CFS) contribuirebbe a una maggiore chiarezza e all'applicazione uniforme delle norme da parte di tutti gli Stati Schengen.

L'Alleanza del Centro osserva che la reintroduzione unilaterale dei controlli alle frontiere interne mette a dura prova la solidarietà all'interno dello spazio Schengen e i suoi principi fondamentali. Per questo motivo è importante che esista una procedura uniforme e trasparente per tutti gli Stati membri Schengen per il ripristino dei controlli alle frontiere interne. L'Alleanza del Centro sottolinea inoltre che, anche con i presenti adeguamenti, alla Svizzera rimarrà un margine di manovra sufficiente per poter reagire immediatamente a *minacce imprevedibili* attraverso i controlli alle frontiere. In caso di *eventi prevedibili*, qualora si inasprisse una situazione di minaccia, la Svizzera avrebbe anche la possibilità di ordinare controlli alle frontiere a fini di protezione. A suo avviso si tratta di una soluzione che promuove la coesione e la certezza del diritto all'interno dello spazio Schengen senza limitare in modo sproporzionato la sovranità della Svizzera.

FER accoglie con favore l'obbligo per gli Stati Schengen di motivare la proporzionalità e la necessità del ripristino dei controlli alle frontiere interne e di adottare misure adeguate per limitarne le ripercussioni sulle persone e sul trasporto merci, in particolare nelle regioni transfrontaliere. È essenziale, prosegue FER, prestare particolare attenzione alle strette relazioni sociali ed economiche tra le regioni transfrontaliere.

Ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne in via eccezionale ed esame di misure alternative

Il PLR, i VERDI, gli aeroporti di Ginevra e Zurigo ed economie svizzere sottolineano che l'introduzione di controlli temporanei alle frontiere interne, come stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 AP-LStrl, deve rimanere un'eccezione. Al ripristino dei controlli di frontiera bisogna procedere solamente in *extrema ratio* qualora non esistano misure alternative per preservare l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Secondo l'OSAR in questo contesto occorre prestare particolare attenzione al criterio della necessità e della proporzionalità.

economie svizzere attribuisce particolare importanza alle misure complementari adeguate che, secondo l'articolo 26 CFS, dovrebbero essere adottate al momento del ripristino dei controlli alle frontiere interne. Ad esempio, la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne dovrebbe essere presa in considerazione solo se misure alternative, come l'intensificazione della collaborazione di polizia con gli Stati confinanti, non raggiungono l'obiettivo auspicato. Di conseguenza accoglie con favore l'intensificazione della cooperazione di polizia quale misura alternativa al ripristino dei controlli alle frontiere interne. Sostiene che le misure alternative presuppongono uno scambio stretto, se possibile istituzionalizzato, tra le autorità svizzere e le autorità competenti degli Stati confinanti. Inoltre, in caso di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, tutti gli attori alle frontiere dovrebbero essere strettamente coinvolti nel processo. Infine sostiene che gli eventuali costi relativi a mezzi tecnici supplementari per l'istituzione e l'esercizio di tali controlli dovrebbero essere interamente a carico dello Stato. Il PLR chiede inoltre che la valutazione degli effetti di tali misure sulle regioni transfrontaliere sia rigorosa e trasparente.

Il Cantone GE, come pure gli aeroporti di Ginevra e Zurigo, sottolineano che per il ripristino dei controlli alle frontiere interne è indispensabile consultare preventivamente gli aeroporti nazionali.

Secondo i VERDI i controlli alle frontiere interne dovrebbero essere effettuati non solo in casi eccezionali giustificati, ma anche nel minor tempo possibile.

economiesuisse sottolinea infine che, in caso di reintroduzione dei controlli alle frontiere, le misure adottate andrebbero verificate in relazione al loro impatto su altre leggi (p. es. regolamentazione dell'home office del 24,9 % per i frontalieri). Inoltre, dovrebbero essere mitigati gli effetti sul traffico di persone e merci, in particolare nelle regioni di confine della Svizzera.

Rifiuto del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne

AsyLex, JRS, OSAR e Solinetz si oppongono fermamente al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera e chiedono che alle frontiere svizzere sia garantito in ogni momento l'accesso alla procedura d'asilo. Secondo i VERDI e l'OSAR i controlli alle frontiere non esonerano uno Stato dall'obbligo di ricevere ed esaminare ogni domanda d'asilo. OSAR e Solinetz chiedono inoltre che, in caso di dubbio sull'esistenza di una domanda d'asilo, per la persona interessata sia avviata una procedura d'asilo.

Secondo GDS, OSAR, SBAA e SCCA i controlli alle frontiere interne sono fondamentalmente in contrasto con l'idea di spazio Schengen. La possibilità, in determinate situazioni, di prolungare per addirittura altre due volte il periodo complessivo massimo di due anni (art. 25^{bis} par. 5 CFS), portandolo a tre anni complessivi (art. 25^{bis} par. 6 CFS), vanificherebbe completamente l'idea di fondo dello spazio Schengen. Anche SCCA e l'USS ritengono sproporzionata la decisione di prolungare la durata dei controlli alle frontiere interne fino a due o tre anni. Già in una situazione come quella attuale i numerosi controlli alle frontiere interne ostacolerebbero notevolmente la circolazione delle merci e delle professioni e danneggerebbero lo sviluppo economico dell'Europa. In futuro ci sarebbe il rischio di controlli alle frontiere interne ancora più lunghi e frequenti.

GDS e OSAR criticano le nuove disposizioni anche perché gli Stati membri dell'UE supererebbero già ora sistematicamente la durata massima in vigore per i controlli alle frontiere interne.

GDS, OSAR e SCCA chiedono che sia sempre effettuata una valutazione dei rischi non solo in caso di proroga della misura di cui all'articolo 26 paragrafo 2 del nuovo CFS, ma anche in caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne. Tale valutazione dei rischi deve essere pubblicata. Secondo OSAR, SBAA e SCCA si dovrebbe inoltre effettuare un riesame periodico dell'efficacia per garantire che il ripristino dei controlli alle frontiere interne contribuisca effettivamente a migliorare la sicurezza pubblica e che non vi siano effetti sproporzionati sulla libera circolazione delle persone.

Competenza decisionale per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne

Secondo Politbeobachter qualora fossero necessari controlli alle frontiere questi dovrebbero essere decisi almeno dal Consiglio federale. Il coinvolgimento del Parlamento o della Commissione competente sarebbe auspicabile e rafforzerebbe la legittimazione delle misure. In nessun caso una decisione di tale portata può essere presa da un singolo Dipartimento (art 8 cpv. 2 AP-LStrl). AsyLex, GDS, JRS e Solinetz condividono questa opinione. In caso di eventi imprevedibili il DFGP deve chiedere al Consiglio federale di esaminare e confermare eventuali chiusure delle frontiere.

Tempi più lunghi per l'attuazione delle misure in caso di emergenza sanitaria

AEROSUISSE sottolinea che durante la pandemia di COVID-19 ci si è spesso dimenticati che il traffico aereo internazionale è operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, e che in qualsiasi momento velivoli ed equipaggi svizzeri sono in volo o si trovano in un altro continente e che negli aeroporti nazionali svizzeri passeggeri in transito aspettano di proseguire il

volo. Ciò significa che l'attuazione delle misure ordinate richiederebbe tempo. Tra la disposizione e l'attuazione di una misura riguardante il traffico aereo internazionale deve essere previsto un lasso di tempo di almeno 48 ore, meglio ancora di 72.

Consultazione preliminare degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo in merito al ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne

Il Cantone GE, gli aeroporti di Ginevra e Zurigo e AEROSUISSE ritengono indispensabile consultare preventivamente gli aeroporti nazionali di Basilea, Ginevra e Zurigo prima di ripristinare i controlli alle frontiere interne. Inoltre, dopo la decisione devono essere strettamente coinvolti, poiché le ripercussioni sulle attività aeroportuali e sui flussi di passeggeri sarebbero notevoli.

Propongono la seguente formulazione per il nuovo capoverso 6 dell'**articolo 8 AP-LStrl**:

«In caso di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne Schengen in Svizzera i gestori degli aeroporti nazionali sono preventivamente consultati e strettamente coinvolti nell'attuazione.»

Infine, qualora l'inserimento di un nuovo capoverso di questo tipo non fosse opportuno, la richiesta dovrebbe essere inserita perlomeno nell'ordinanza d'esecuzione, in virtù dell'articolo 8 capoverso 5 AP-LStrl.

Competenza in materia di controlli di frontiera (art. 8 cpv. 4 e art. 9 AP-LStrl)

Secondo AsyLex i controlli alle frontiere dovrebbero essere svolti in modo uniforme e non differire a livello cantonale. Inoltre, i controlli alle frontiere dovrebbero essere di competenza della Confederazione e non dei Cantoni.

Il Cantone ZH sottolinea che secondo l'articolo 8 capoverso 4 AP-LStrl l'UDSC, d'intesa con i Cantoni di confine, effettua i controlli alle frontiere interne Schengen. Tuttavia i controlli di frontiera all'Aeroporto di Zurigo sono di competenza esclusiva della polizia cantonale di Zurigo. Ciò vale già oggi per i controlli alle frontiere esterne Schengen e di conseguenza dovrebbe valere anche per le frontiere interne Schengen, qualora tali controlli venissero temporaneamente ripristinati. L'articolo 8 capoverso 4 LStrl deve essere modificato di conseguenza. Questa richiesta è sostenuta anche dalla CCPCS. Nel contesto dell'Aeroporto di Zurigo, la norma sulla competenza va necessariamente interpretata nel senso che qualsiasi controllo di frontiera in questo aeroporto ricade esclusivamente e senza modifiche nella competenza della polizia cantonale di Zurigo. L'abbandono dell'attuale ordinamento delle competenze negli aeroporti internazionali non può costituire l'obiettivo dell'avamprogetto. Secondo la CCPCS il relativo ordinamento delle competenze a favore della polizia cantonale di Zurigo risulta direttamente dalla legge o dalla relativa ambasciata.

Gestione autonoma delle frontiere da parte della Svizzera

Secondo l'UDC la Svizzera dovrebbe poter effettuare controlli sovrani, unilaterali e indipendenti alle sue frontiere e non rivolgersi in alcun modo a un'istituzione straniera. La Svizzera deve poter gestire autonomamente le proprie frontiere, sia in tempi di crisi migratorie o di pandemie, sia in tempi normali. La riforma, sostiene l'UDC, mira in modo dimostrativo a limitare il margine di manovra degli Stati e a gravare su di loro con nuovi requisiti burocratici, amministrativi e giuridici sproporzionati.

Controlli sistematici alle frontiere svizzere

L'UDC chiede controlli fisici o elettronici sistematici per le persone che entrano in Svizzera, in modo da negare l'ingresso a chi non dispone né di un titolo di soggiorno valido né di un'autorizzazione all'entrata.

5.1.2 Nuova procedura di allontanamento (nuovo art. 23^{bis} CFS; art. 64c^{bis} AP-LStrI)

Considerazioni generali

Il PLR e FER sono favorevoli alla nuova procedura di allontanamento per contrastare la migrazione secondaria.

La CCPCS sottolinea che l'applicazione dell'articolo 64c^{bis} in combinato disposto con l'articolo 64d capoverso 2 lettera g AP-LStrI, che prevede la possibilità a determinate condizioni di respingere gli stranieri intercettati nelle zone in prossimità della frontiera verso lo Stato Schengen dal quale sono entrati direttamente, presuppone un accordo di collaborazione ai sensi del nuovo articolo 23^{bis} CFS con quest'ultimo Stato. Attualmente la Svizzera non dispone di accordi di questo tipo, motivo per cui bisognerebbe almeno esaminare la creazione di basi giuridiche corrispondenti o l'estensione dei trattati esistenti. In caso contrario questa normativa resterebbe priva di oggetto.

PS, GDS, OSAR e SCCA mettono in dubbio la sensatezza e l'efficacia delle misure nelle zone in prossimità della frontiera. Non è stato dimostrato se un aumento dei controlli contribuirebbe effettivamente a migliorare la sicurezza o se, invece, trasferirebbe semplicemente i problemi lungo le frontiere. Appare quindi opportuno verificare regolarmente l'effettiva efficacia di queste misure.

SBAA vede in questa nuova procedura di allontanamento una potenziale minaccia per i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda l'accesso a un rimedio giuridico efficace e la garanzia di standard in materia di diritti umani nel caso di rimpatri. È di fondamentale importanza che i respingimenti avvengano sempre nel rispetto dei diritti umani e che, in particolare, sia esaminata attentamente la situazione nello Stato di rimpatrio. Il rischio di respingimenti a catena o di rimpatri verso Paesi in cui le persone interessate potrebbero essere esposte a gravi minacce deve essere evitato attraverso meccanismi di protezione chiari. Il rischio di respingimenti a catena è sottolineato anche da PS, GDS, OSAR e SCCA. Anche il PS, i VERDI, AsyLex, GDS, JRS, OSAR, SCCA e Solinetz affermano che i respingimenti alla frontiera dovrebbero sempre avvenire con la certezza che i diritti umani siano rispettati, anche considerando la situazione che si verrebbe a creare dopo il respingimento nell'altro Stato.

Nei loro pareri il PS e SCCA rimandano alla sentenza della CGUE nella causa C-143/22, la quale conferma che, in caso di rifiuto d'entrata, non è possibile procedere immediatamente all'allontanamento verso lo Stato limitrofo. Dovrebbe invece essere emessa una decisione di rimpatrio che può essere impugnata anche in sede giudiziaria. Tale decisione deve essere presa per iscritto e motivata; inoltre occorre concedere alla persona la possibilità di lasciare il Paese su base volontaria. Determinanti sono in particolare le disposizioni vincolanti del diritto internazionale, nello specifico il divieto di respingimento, che vale anche per i richiedenti l'asilo alla frontiera – secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo già dal momento in cui un richiedente l'asilo si trova sotto la giurisdizione di uno Stato –. Ciò vale già per i controlli alla frontiera, senza che il richiedente l'asilo sia già entrato nel territorio dello Stato che effettua il controllo. Occorre quindi verificare caso per caso se un trasferimento violerebbe il divieto di respingimento; questo esame individuale è possibile solo nell'ambito di

una corrispondente procedura. Per questo motivo alla frontiera deve esserci la possibilità di presentare una domanda d'asilo e quindi di accedere alla procedura d'asilo.

Anche l'USS dubita che la nuova procedura di allontanamento possa ridurre la migrazione secondaria. Infatti, se le persone rintracciate presentano una domanda d'asilo, la Svizzera è tenuta a riceverla ed esaminarla; solo successivamente una persona può essere rinvia in un altro Stato sulla base dell'Accordo di Dublino. Per questo motivo l'USS ritiene non opportuna l'introduzione della procedura di trasferimento e chiede al Consiglio federale di garantire in qualsiasi momento i diritti fondamentali dei migranti e l'accesso alla procedura d'asilo.

Concetto di «zona in prossimità della frontiera»

Secondo il PS, i VERDI, GDS, OSAR e SCCA l'estensione dei controlli all'area della «zona in prossimità della frontiera» aumenterebbe il rischio di controlli arbitrari e abusivi, poiché questi verrebbero effettuati in un quadro meno definito per quanto riguarda la cerchia di persone (non tutte le persone controllate hanno attraversato una frontiera), l'infrastruttura (controlli mobili), la competenza (mancanza di chiara identificazione dello Stato competente) e la registrazione (garanzia discutibile della tracciabilità di tutti i controlli). A ciò si aggiunge il fatto che la cosiddetta «zona in prossimità della frontiera» non è chiaramente definita. I VERDI sottolineano pertanto che le misure adottate nelle zone in prossimità della frontiera dovrebbero essere conformi ai principi generali del CFS, in particolare la libera circolazione delle persone e la protezione dei diritti umani.

Il PS, l'OSAR e l'USS propongono di definire chiaramente, a livello di ordinanza o almeno di direttiva, quali parti del territorio svizzero costituiscano «zona in prossimità della frontiera», per una maggiore certezza del diritto. Ciò implica anche che nel modulo uniforme per il trasferimento delle persone fermate nelle zone di frontiera interne sia indicato il luogo esatto del controllo.

Cooperazione transfrontaliera

Secondo GDS, OSAR e SCCA la sorveglianza delle zone in prossimità della frontiera con la partecipazione delle autorità competenti di entrambi gli Stati membri (come previsto nel nuovo art. 23^{bis} par. 1 lett. a CFS) presuppone una stretta collaborazione tra diversi Stati Schengen. Differenze nell'interpretazione e nell'attuazione delle misure creerebbero disparità e tensioni tra gli Stati membri. GDS sottolinea pertanto la necessità di un approccio coordinato e unitario per garantire che un coordinamento e un'intesa carenti nell'ambito della collaborazione non si ripercuotano negativamente sulle persone che richiedono protezione.

Rispetto dell'interesse superiore del minore nel quadro della nuova procedura di allontanamento

Secondo i VERDI, OSAR e SCCA tutte le misure devono rispettare la Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF). Anche in occasione dei controlli e dei trasferimenti nelle zone in prossimità della frontiera occorre dare priorità all'interesse superiore del minore secondo l'articolo 3 CDF. L'**articolo 66 AP-LStrI** stabilisce inoltre correttamente che per gli stranieri minorenni non accompagnati deve essere designata senza indugio una persona di fiducia incaricata di tutelarne gli interessi durante la procedura di allontanamento. Inoltre, i VERDI, GDS, OSAR e SCCA chiedono, nel caso di dubbio circa la maggiore età di una persona, di decidere per la minore età e di coinvolgere una persona di fiducia. Sottolineano altresì che nella maggior

parte dei casi un accertamento approfondito dell'interesse superiore del minore non può essere effettuato entro 24 ore. Per i presunti minorenni deve quindi essere necessariamente emanata una decisione di allontanamento ordinaria ai sensi dell'articolo 64 LStrl.

SBAA sottolinea che le disposizioni della procedura di trasferimento non dovrebbero comportare il respingimento di minori senza un'adeguata valutazione della loro necessità di protezione. Di conseguenza la decisione deve sempre essere focalizzata sull'interesse superiore del minore, che non deve essere mai messo a repentaglio dal rapido processo di rimpatrio.

Esigenze particolari di gruppi di persone vulnerabili

Il PS, GDS, OSAR, SBAA e SCCA sottolineano la necessità di considerare sempre le esigenze particolari dei gruppi di persone vulnerabili.

GDS sottolinea inoltre che i gruppi di persone vulnerabili possono esercitare i loro diritti soltanto se viene individuata la vulnerabilità di singole persone; ciò può avvenire solamente attraverso un accurato accertamento individuale.

Effetto sospensivo dei ricorsi contro l'allontanamento alla frontiera e proroga dei termini di ricorso (art. 64c^{bis} cpv. 4 AP-LStrl)

Secondo GDS la nuova procedura di allontanamento non è conciliabile con il diritto a un ricorso effettivo. Chiede quindi una normativa compatibile con il diritto internazionale per prevenire le violazioni dei diritti umani. Secondo il PS, i VERDI, AsyLex, GDS, JRS, OSAR, SBAA, SCCA e Solinetz è inoltre assolutamente necessario che i ricorsi contro gli allontanamenti alla frontiera e nelle zone in prossimità della frontiera abbiano un effetto sospensivo. In caso contrario verrebbe pregiudicato il diritto a un ricorso effettivo.

AsyLex, GDS, JRS, OSAR, SCCA e Solinetz ritengono che il termine di ricorso di cinque giorni lavorativi sia troppo breve, in quanto non sufficiente per la ricerca di una rappresentanza legale. Il termine di ricorso dovrebbe essere innalzato ad almeno dieci giorni.

GDS e OSAR propongono pertanto la seguente formulazione, condivisa da SBAA:

Art. 64c^{bis} cpv. 4 LStrl

*Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso 1 deve essere presentato entro cinque dieci giorni feriali dalla notificazione. ~~Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.~~ **Esso ha effetto sospensivo. Il tribunale decide entro cinque giorni feriali se l'effetto sospensivo deve essere mantenuto.***

Traduzione delle decisioni di allontanamento notificate mediante modulo standard (art. 64f cpv. 2 primo periodo AP-LStrl)

AsyLex respinge in toto questa modifica legislativa. Chiede che la traduzione avvenga in ogni caso nella lingua madre della persona da allontanare. Secondo AsyLex una decisione non si considera notificata con passaggio in giudicato se non è stata effettuata alcuna traduzione, poiché non si può presumere che la persona sia stata informata in modo adeguato e comprensibile sui suoi diritti. Ciò renderebbe più difficile o del tutto impossibile l'accesso ai rimedi giuridici.

Secondo il PS, GDS, OSAR, SBAA e SCCA le decisioni di allontanamento devono essere tradotte e consegnate in una lingua comprensibile per la persona, di norma e non solo su richiesta. Infatti le persone interessate spesso non sono a conoscenza di questa possibilità e, in assenza di una traduzione, nemmeno dei rimedi giuridici di cui possono avvalersi. Occorre

quindi garantire che le persone interessate comprendano la decisione, altrimenti potrebbe profilarsi una violazione della garanzia della via giudiziaria.

GDS e OSAR propongono la seguente formulazione, sostenuta da SBAA, SCCA e dall'USS:

Art. 64f Traduzione della decisione di allontanamento

¹ *L'autorità competente provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero.*

² *L'autorità competente garantisce che la decisione di allontanamento, La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l'articolo 64b o 64c^{bis} capoverso 3, venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero. non è tradotta. Allo straniero è consegnato inoltre un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.*

Consegna di una scheda informativa e obbligo di informare per una maggiore trasparenza

Il PS, GDS, OSAR, SBAA, SCCA e l'USS sostengono che le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di farsi rappresentare legalmente e di essere informate in merito in una lingua a loro comprensibile tramite appositi punti di contatto. A tal fine occorre consegnare a ogni persona interessata una scheda che la informi sui suoi diritti e sulle sue possibilità. Ai fini della trasparenza questa scheda informativa deve essere resa accessibile al pubblico. Inoltre, OSAR e GDS suggeriscono di verificare regolarmente l'efficacia di questa misura di protezione giuridica. Sottolineano che si tratta di un allontanamento verso un altro Paese, i cui rappresentanti legali non conoscono il diritto nazionale svizzero, in base al quale deve essere adottato un corrispondente rimedio giuridico. Se si realizzasse un collegamento con gli attori nazionali in materia di protezione giuridica, occorre tenere presente che l'allontanamento immediato renderebbe più difficile l'accesso alla rappresentanza legale e che quindi anche l'efficacia sarebbe dubbia. Per garantire l'efficacia di questa misura chiedono la pubblicazione dei punti di contatto indicati.

Secondo l'OSAR la persona interessata dovrebbe inoltre essere informata sul suo diritto di presentare una domanda d'asilo e sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici in caso di allontanamento.

Nessun fermo di breve durata

AsyLex, GDS e JRS chiedono un'integrazione dell'articolo 64c^{bis} capoverso 5 AP-LStrI affinché, analogamente all'articolo 64c LStrI, le persone allontanate ai sensi di questo articolo non possano essere oggetto di un fermo di breve durata. Un fermo di 24 ore sarebbe sproporzionato.

Illegittimità degli allontanamenti senza formalità

GDS, OSAR e SCCA chiedono che venga emessa in ogni caso una decisione di allontanamento per le persone che non presentano domanda d'asilo. In alternativa, sostengono che le persone interessate devono essere informate in una lingua a loro comprensibile del diritto di chiedere una decisione mediante un modulo standard. Se in casi eccezionali non è possibile garantire la traduzione, occorre emanare una decisione impugnabile mediante modulo standard.

L'OSAR osserva inoltre che la direttiva rimpatri dell'UE è vincolante anche per la Svizzera. Questa direttiva impone che i cittadini di Paesi terzi non siano respinti direttamente alle frontiere interne, nemmeno se non presentano domanda d'asilo. Nel 2023 la CGUE ha inoltre chiarito nella causa C-143/22 che i rimpatri senza un esame individuale e senza la possibilità di presentare una domanda d'asilo violano il diritto dell'UE e la CEDU. La sentenza conferma che in caso di rifiuto d'entrata non può avvenire immediatamente l'allontanamento verso lo Stato limitrofo. Dovrebbe invece essere emessa una decisione di rimpatrio, che può essere impugnata anche in sede giudiziaria. Tale decisione deve essere presa per iscritto e motivata; inoltre occorre concedere alla persona la possibilità di lasciare il Paese su base volontaria. Il rimpatrio alla frontiera interna dovrebbe quindi avvenire di regola mediante un modulo standard (art. 64c cpv. 1 LStrl e art. 64c^{bis} AP-LStrl), corredato di una motivazione. Questa motivazione dovrebbe essere indicata in un campo per i commenti chiaro, in cui le autorità spiegano i motivi per cui il cittadino dello Stato terzo non ha il diritto di soggiornare nello Stato ricevente.

GDS, OSAR e SCCA chiedono che nella motivazione sia specificato che la persona non ha presentato domanda d'asilo e che ciò sia tradotto in una lingua a lei comprensibile. In tal modo si vuole evitare che le domande d'asilo non siano riconosciute come tali a causa di difficoltà di comprensione.

Formazione e direttive per le autorità di frontiera

GDS, OSAR e SCCA sottolineano che le autorità di frontiera devono essere adeguatamente formate per conoscere e rispettare i diritti delle persone rifugiate, compresi i loro diritti specifici. Dovrebbero essere elaborate direttive chiare per garantire che i controlli delle persone e gli allontanamenti siano effettuati in modo conforme alla legge e impedire attivamente il «racial profiling».

Trasparenza grazie a statistiche pubblicamente disponibili

Dal punto di vista di GDS, OSAR, SCCA e USS si potrebbe aumentare la trasparenza mettendo a disposizione statistiche pubbliche sul numero di persone controllate, assegnate a una procedura d'asilo o allontanate (con indicazione della procedura d'allontanamento).

5.1.3 Restrizioni d'entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen (art. 65a AP-LStrl)

Meccanismo specifico in caso di emergenza di sanità pubblica (art. 21^{bis} e 28 CFS, art. 65a AP-LStrl)

L'Alleanza del Centro afferma che il nuovo articolo 21^{bis} CFS crea chiarezza in caso di future crisi in situazioni di emergenza sanitaria. A tal fine è tuttavia assolutamente necessario che il Consiglio federale possa ordinare restrizioni d'entrata e ulteriori misure oltre a quelle previste dal regolamento di esecuzione del Consiglio dell'UE, qualora ciò risulti necessario per proteggere la salute pubblica in Svizzera (cfr. art. 65a AP-LStrl con rimando all'art. 41 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie [LEp; RS 818.101]). Alleanza del Centro e FER accolgono con favore la definizione del meccanismo di protezione specifico in caso di emergenza sanitaria nello spazio Schengen nell'articolo 28 CFS, che comprende anche il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne.

Secondo economiesuisse, in caso di grave emergenza sanitaria che compromette il funzionamento dello spazio Schengen, le autorità svizzere dovrebbero cercare il prima possibile il coordinamento con le autorità competenti degli Stati confinanti e non attendere l'intervento della Commissione europea. Accordi bilaterali in tal senso sarebbero auspicabili. Tuttavia non è necessario prevederlo esplicitamente nella legge. Secondo economiesuisse è importante attendere l'esito del dibattito sulla legge sulle epidemie.

AsyLex, GDS, JRS e Solinetz ritengono che i termini «situazione di emergenza sanitaria grave» di cui all'**articolo 8 capoverso 3 lettera a AP-LStrl** e «circostanze eccezionali» di cui all'**articolo 8 capoverso 3 lettera b AP-LStrl** siano poco chiari e imprecisi. Inoltre, sostengono che le «**carenze gravi**» non dovrebbero comportare il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere.

Coordinamento con la revisione in corso della legge sulle epidemie (in particolare con l'art. 41 AP-LEp [entrata e uscita])

AEROSUISSE osserva che è necessaria un'autorizzazione generale del Consiglio federale per poter prevedere deroghe per il traffico viaggiatori internazionale nel settore di transito degli aeroporti. La deroga legale necessaria a tal fine va sancita nell'articolo 41 della legge sulle epidemie.

Nell'ambito della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della legge sulle epidemie, anche l'Aeroporto di Zurigo ha presentato una proposta di formulazione per l'articolo 41 e ha ribadito tale parere nell'ambito della presente procedura di consultazione. L'articolo 41 AP-LEp dovrebbe essere integrato con un nuovo capoverso 5 in base al quale il Consiglio federale prevede deroghe alla LEp per il traffico viaggiatori internazionale nel settore di transito degli aeroporti. Nella zona di transito, ad esempio, non sempre è possibile effettuare controlli a breve termine oppure questi non sono fattibili entro il tempo del transito o a causa di ostacoli linguistici. Per questo motivo il Consiglio federale dovrebbe poter prevedere deroghe generali per le zone di transito, a condizione che siano previste misure di protezione adeguate. economiesuisse e AEROSUISSE sostengono questa proposta di formulazione:

Art. 41 Legge sulle epidemie

⁵ (nuovo) Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per il traffico viaggiatori internazionale nel settore di transito degli aeroporti.

L'Aeroporto di Zurigo e AEROSUISSE ritengono pertanto opportuno che, prima di procedere al dibattito parlamentare sulla presente modifica della LStrl, il Parlamento approvi la LEp. Di conseguenza l'Aeroporto di Zurigo propone di rinunciare agli articoli 8 capoverso 3 lettera a, 65a e 67 capoverso 2 lettera c AP-LStrl.

Garantire l'accesso alla procedura d'asilo anche in caso di misure alle frontiere esterne Schengen

AsyLex, JRS e Solinetz chiedono che alle frontiere svizzere l'accesso alla procedura d'asilo sia garantito in qualsiasi momento, anche negli aerodromi alle frontiere esterne Schengen. Le restrizioni d'entrata e altre misure di protezione della salute pubblica alla frontiera esterna Schengen ai sensi del nuovo articolo 21^{bis} CFS non devono in alcun modo pregiudicare i diritti umani dei richiedenti l'asilo. Secondo i VERDI, GDS, OSAR e SCCA le misure non dovrebbero fare in modo che sia negata ai richiedenti l'asilo la possibilità effettiva di presentare una domanda d'asilo o portare a un respingimento. È essenziale che nell'attuazione di queste misure si presti particolare attenzione alle esigenze umanitarie delle persone che richiedono protezione. Occorre garantire che le misure volte a contrastare le minacce per la salute non

comportino un onere sproporzionato per le persone che richiedono protezione internazionale ed eventualmente assistenza medica.

Deroghe per motivi umanitari (art. 65a cpv. 2 AP-LStrl)

AsyLex, JRS e Solinetz sono in linea di principio favorevoli al capoverso 2. Le deroghe per motivi umanitari devono essere sempre esaminate e concesse caso per caso.

Inclusione di una nuova deroga per i richiedenti l'asilo e i rifugiati (nuovo cpv. 3 dell'art. 65a AP-LStrl)

Secondo GDS le modifiche di legge dell'articolo sono eccessivamente restrittive e non ammettono eccezioni. Per GDS, OSAR e SCCA deve esserci la possibilità di presentare una domanda d'asilo alla frontiera e quindi accedere alla procedura d'asilo. Richiedono pertanto l'inclusione di un'eccezione per i richiedenti l'asilo e i rifugiati, sostenendo che nei confronti di questo gruppo di persone non può essere pronunciato alcun divieto d'entrata. Il rispetto del principio di non respingimento va esaminato caso per caso. Essi propongono un nuovo capoverso 3 con il seguente contenuto:

Art. 65a cpv. 3 AP-LStrl

«L'accesso alla procedura d'asilo ai fini del rispetto del principio di non respingimento resta garantito.»

Verifica scientifica dell'efficacia delle restrizioni d'entrata nel quadro della pandemia di COVID-19

Politbeobachter afferma che, secondo il rapporto esplicativo, il previsto ripristino dei controlli di frontiera temporanei alle frontiere interne Schengen in caso di grave emergenza sanitaria è riferito alla pandemia di COVID-19 (art. 8 cpv. 3). Tuttavia l'efficacia delle restrizioni d'entrata imposte durante la crisi sanitaria dovuta al coronavirus non è mai stata verificata scientificamente. Finché tale verifica non avrà luogo, non ha senso discutere della base legale di misure così incisive. Per prima cosa bisognerebbe elaborare le relative basi scientifiche.

5.1.4 Ulteriori questioni sollevate

Obbligo di informare nel quadro di una maggiore trasparenza nell'attuazione del CFS

I VERDI e GDS chiedono una maggiore trasparenza nell'attuazione del CFS e la garanzia che le persone interessate siano informate in modo completo e in un linguaggio a loro comprensibile sui loro diritti e obblighi. Ogni persona deve essere informata sul suo diritto di presentare una domanda d'asilo e sulla possibilità di rimedi giuridici in caso di allontanamento.

Secondo il PS, se sussistono dubbi circa l'esistenza di una domanda d'asilo, la persona interessata deve essere sottoposta a una procedura d'asilo.

Persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento (art. 66 AP-LStrl)

AsyLex, JRS e Solinetz sostengono la necessità di continuare a prevedere una persona di fiducia per gli stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento.

Divieto d'entrata in caso di inosservanza delle restrizioni d'entrata e delle misure (art. 67 cpv. 2 lett. c AP-LStrl)

AsyLex, JRS e Solinetz respingono questa modifica legislativa, in quanto la ritengono eccessivamente restrittiva e senza possibilità di eccezioni. Il capoverso 2 lettera c dovrebbe prevedere una deroga per i richiedenti l'asilo e i rifugiati, e non dovrebbe essere possibile pronunciare un divieto d'entrata.

Obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo (art. 92 e 111c AP-LStrl)

Il Cantone ZH propone che l'**articolo 92 AP-LStrl**, secondo cui le imprese di trasporto aereo, nell'ambito del loro obbligo di diligenza allo scopo di evitare la propagazione di una malattia trasmissibile, assicurino il trasporto soltanto di persone nei cui confronti non sono state ordinate restrizioni d'entrata secondo l'articolo 65a AP-LStrl, valga anche per le imprese che trasportano persone via mare e via terra.

Propone inoltre che, in presenza di passeggeri provenienti da zone a rischio, siano informate non solo le autorità competenti per i controlli alle frontiere, ma in particolare anche le autorità sanitarie cantonali responsabili della sorveglianza su eventuali misure di quarantena o altre misure sanitarie. Per questo motivo ritiene estremamente importante che al momento dell'introduzione del nuovo articolo 92 capoverso 1^{bis} AP-LStrl sia apportata una corrispondente modifica anche all'**articolo 111c capoverso 1 AP-LStrl**.

Collaborazione tra autorità e organizzazioni della società civile

La collaborazione tra le autorità e le organizzazioni della società civile come l'OSAR e le sue organizzazioni affiliate e partner è fondamentale per rappresentare gli interessi dei richiedenti l'asilo. Pertanto OSAR e SCCA raccomandano di continuare a promuovere questo dialogo e di garantire che le esperienze e le conoscenze delle organizzazioni della società civile confluiscono nella prassi di attuazione.

Strumentalizzazione (art. 5 par. 4 nuovo CFS)

Il PS, GDS, OSAR e SCCA sono molto critici nei confronti del termine «strumentalizzazione» e delle possibilità d'azione che ne derivano. Nonostante l'ovvietà del contenuto il riferimento alla tutela dei diritti fondamentali nell'articolo 5 CFS è da accogliere con favore, ma contraddice l'esperienza nella realtà. Con il pretesto di una cosiddetta strumentalizzazione, ci si discosta dagli standard minimi in materia di diritti umani e si mette a repentaglio il diritto d'asilo. Anche se la migrazione dovesse essere utilizzata come strumento di pressione contro l'UE, in caso di dubbio si deve presumere che le persone interessate stiano chiedendo protezione. L'UE e la Svizzera non dovrebbero in nessun caso utilizzare le possibili situazioni di strumentalizzazione come giustificazione per limitare i diritti di queste persone e rendere più difficile l'accesso a una procedura d'asilo.

Anche SBAA sottolinea che qualsiasi misura volta a impedire la «strumentalizzazione» della migrazione come strumento di pressione politica deve essere in linea con i diritti umani. Sussiste il rischio che le persone che emigrano per motivi legittimi, ad esempio per cercare protezione da persecuzioni o circostanze che potrebbero mettere a repentaglio la loro vita, siano erroneamente percepite come una minaccia per la sicurezza pubblica. Pertanto è indispensabile una verifica individuale del bisogno di protezione di ogni migrante. Quest'ultima deve garantire che le circostanze specifiche della persona interessata, compresi il motivo della sua fuga e la sua situazione personale, siano tenute pienamente in considerazione, in modo da evitare respingimenti ingiustificati o violazioni dei diritti umani. La protezione contro i rimpatri

in Stati terzi non sicuri (principio di non respingimento) deve rimanere garantita senza restrizioni.

SBAA chiede inoltre un approccio chiaro e differenziato nella lotta contro la tratta di esseri umani e la migrazione irregolare, da un lato, e nel trattamento dei migranti che chiedono protezione, dall'altro. Per questo motivo la distinzione tra coloro che fuggono perché costretti o per estremo bisogno e coloro che sono coinvolti in attività illegali deve essere chiara e inequivocabile. Solo in questo modo è possibile garantire il rispetto degli obblighi umanitari della Svizzera e dell'UE e il mantenimento della fiducia nel sistema d'asilo.

L'UDC ritiene invece che questa norma rappresenti uno sviluppo positivo per quanto riguarda la strumentalizzazione. Tuttavia una misura di questo tipo dovrebbe essere adottata anche alle frontiere interne per reagire al comportamento scorretto di diversi Stati Schengen che si rifiutano intenzionalmente di registrare i migranti come Stato di prima accoglienza e li indirizzano invece verso altri Stati.

Rischio di «racial profiling»

Il PS, GDS e OSAR ricordano che nell'attuazione di questo sviluppo di Schengen occorre tenere conto del rischio del «racial profiling», fenomeno che viola il divieto di discriminazione e quindi il diritto internazionale. Sarebbe importante sensibilizzare maggiormente le autorità di frontiera su questo tema e adottare misure per evitare che si svolgano di fatto controlli sistematici sulle persone percepite come «stranieri» per motivi etnici e culturali, religiosi o per la loro origine o il colore della pelle. Servono norme vincolanti che offrano alla polizia un quadro inequivocabile per un'attività di polizia non discriminatoria e la obblighino ad adottare misure di sensibilizzazione e prevenzione. A livello federale, nei Cantoni e nelle città devono essere creati uffici autorizzati a indagare in modo imparziale su tutti i reclami per discriminazione, maltrattamenti o «racial profiling» da parte della polizia e del Corpo delle guardie di confine, ad avviare processi di mediazione e, se necessario, a presentare una denuncia penale o un ricorso amministrativo.

5.2 Avamprogetto 2: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Accesso del DFAE a N-ETIAS)

Accesso del DFAE a N-ETIAS

AsyLex, GDS, JRS e Solinetz ritengono estremamente critica l'estensione dell'accesso a N-ETIAS al DFAE e la respingono. L'accesso a questa banca dati non è necessario per il funzionamento del DFAE e dei servizi federali collegati e rappresenta una grave ingerenza nei diritti fondamentali alla protezione della sfera privata, in particolare dei rifugiati. Sostengono che i dati non dovrebbero essere utilizzati in relazione alla procedura d'asilo e giudicano inoltre inopportuno che la SEM sia designata come unità nazionale ETIAS.

Verifica dell'accesso da parte dell'IFPDT

Inoltre, secondo AsyLex, GDS, JRS, OSAR, SCCA e Solinetz l'estensione dell'accesso al DFAE deve essere verificata e valutata dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

5.3 Avamprogetto 3: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera»)

Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

(art. 9a cpv. 1, parte introduttiva e cpv. 2, primo periodo AP-LStrI)

Secondo AsyLex, JRS e Solinetz questa modifica di legge deve essere definita in modo più chiaro; in particolare il significato di «minaccia concreta» deve essere spiegato e reso più comprensibile.

Riconoscimento facciale automatizzato (art. 9a cpv. 1 AP-LStrI)

L'Aeroporto di Ginevra osserva che l'articolo 9a capoverso 1 AP-LStrI prevede la possibilità di sorvegliare l'arrivo di passeggeri all'aeroporto mediante tecniche di individuazione. A tale proposito afferma di non sapere a quale dispositivo tecnico si riferisca questa affermazione. Parte comunque dal presupposto che, qualora venisse introdotto tale dispositivo, i gestori aeroportuali sarebbero consultati preventivamente e che i costi per l'installazione e l'esercizio sarebbero interamente a carico della Confederazione.

Obbligo di comunicazione per le imprese di trasporto aereo (art. 92a AP-LStrI)

Il Cantone ZH e la CCPCS sottolineano che la norma di cui all'**articolo 92a capoverso 1 AP-LStrI**, secondo cui le imprese di trasporto aereo possono essere obbligate a comunicare all'autorità competente per il controllo alla frontiera, per determinati voli, i dati personali delle persone trasportate nonché i dati relativi al volo, sarebbe in linea di principio uno strumento molto adeguato per combattere la migrazione illegale, ma che per il momento risulta inefficace, poiché non è stato contestualmente ampliato l'**articolo 122a capoverso 1 LStrI** (norma che sanziona le violazioni dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo). Senza la possibilità di applicare sanzioni di cui all'articolo 122a capoverso 1 LStrI, le autorità non potrebbero far rispettare l'obbligo sancito dall'articolo 92a capoverso 1 AP-LStrI nei confronti delle imprese di trasporto aereo. Di conseguenza la CCPCS propone un ampliamento dell'articolo 122a capoverso 1 LStrI.

AsyLex, JRS e Solinetz criticano la trasmissione di dati personali delle compagnie aeree alla Confederazione, alla SEM e/o alle autorità di controllo delle frontiere, che rappresenta un'ulteriore ingerenza nei diritti fondamentali nella sfera privata; interferenza, questa, giudicata sproporzionata e ingiustificata.

Inserimento, consultazione e trattamento dei dati nell'EES (art. 103c AP-LStrI)

In riferimento all'**articolo 103c capoverso 2 lettera a AP-LStrI**, AsyLex, JRS e Solinetz ribadiscono la propria posizione critica verso l'utilizzo dei dati biometrici (immagini del volto e impronte digitali) e richiedono pertanto standard più elevati in materia di protezione dei dati.

6 Elenco dei partecipanti

Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État, Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État	VS
Kanton Wallis, Staatsrat	
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

Partiti politici

Alleanza del Centro

Die Mitte
Le Centre

Alleanza del Centro

Die Mitte
Le Centre

Partito socialista svizzero

Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Parti socialiste suisse

PS

SP
PS

PLR. I Liberali

FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux

PLR

FDP
PLR

Unione democratica di centro

Schweizerische Volkspartei
Union démocratique du centre

UDC

SVP
UDC

I VERDI svizzeri

GRÜNE Schweiz
Les VERT-E-S suisses

Verdi

Grüne
Vert-e-s

Tribunali federali

Tribunale amministrativo federale

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral

TAF

BVGer
TAF

Tribunale federale

Bundesgericht
Tribunal fédéral

TF

BGer
TF

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Federazione delle imprese svizzere
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses

economiesuisse

Unione sindacale svizzera
Schweizerischer Gewerkschaftsbund
Union syndicale suisse

USS

SGB
USS

Unione svizzera degli imprenditori
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse

USI

SAV
UPS

Altre cerchie interessate

Aeroporto di Ginevra-Cointrin Internationaler Flughafen Genf Aéroport International de Genève	Aeroporto di Ginevra
Associazione degli Uffici Svizzeri del Lavoro Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden Association des Offices suisses du travail	AUSL VSAA AOST
Associazione dei servizi cantonali di migrazione Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden Association des services cantonaux de migration	ASM VKM ASM
Associazione mantello dell'aeronautica e dello spazio svizzeri Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt Fédération faîtière de l'aéronautique et de l'aérospatiale suisses	AEROSUISSE
Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen Association suisse des officiers de l'état civil	SVZ
AsyLex	AsyLex
Centre Patronal	Centre Patronal
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz Conférence des commandantes et commandants des polices cantonales de Suisse	CCPCS KKPKS CCPCS
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police	CDDGP KKJPD CDDJP
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Flughafen Zürich AG	Aeroporto di Zurigo
Giuristi Democratici Svizzeri Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz Juristes Démocrates de Suisse	GDS DJS JDS
Jesuiten-Flüchtlingsdienst Schweiz	JRS
Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati Schweizerische Flüchtlingshilfe Organisation suisse d'aide aux réfugiés	OSAR

Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri **SBAA**
Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht
Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers

Piattaforma «Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo» **SCCA**
Plattform «Zivilgesellschaft in Asyl-Bundeszentren»
Plateforme «Société civile dans les centres fédéraux d'asile»

Politbeobachter **Politbeobachter**

Solinetz **Solinetz**